

COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI**

(Legge 27/12/1997, n. 449, art. 50)

Approvazione con deliberazione del C.C. n. 29 in data 16.12.1999

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Biandrate per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base di criteri dettati dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi gli elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, inviando al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento dalla parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontrasse nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non proceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni alla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio, redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione da effettuarsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.
L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo,

sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera 500.000 lire. E' ammessa la rateizzazione fino a un massimo di otto rate trimestrali fermo restando l'importo minimo di lire 500.000 per ogni rata.
5. L'importo della prima rata è versata entro il termine indicato al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Per il versamento rateale il contribuente è tenuto a portare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

Art. 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura del minimo previsto dalla legge di un quarto.
2. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione di un quarto delle sanzioni irrogate ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.
3. L' infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Art. 11

Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi.

Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio televisione e simili. La consultazione dell'elenco, al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti potrà avvenire esclusivamente in modo indiretto, tramite personale del Comune. È in facoltà del contribuente, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo di pari somma:

- a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
- b) di un ottavo della sanzione indicata;
- c) della metà degli interessi liquidati.

La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale o in fotocopia perfettamente leggibile, entro 10 giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Art. 12

Disposizioni per agevolare il ravvedimento

Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n. 472 si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

Art. 13
Interessi per ritardato pagamento di tributi

In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al D.L. 02.03.1989 n. 66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsto dall'art. 3, comma 141, della legge 23.12.1996 n. 662.

Il tasso di interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 08.05.1998 n. 146.

In caso di variazioni del tasso di interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati, anche agli effetti dei tributi comunali, dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

La misura degli interessi prevista dal presente articolo si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

Art. 14
Annullamento in materia di autotutela

Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona,
- b) evidente errore logico o di calcolo,
- c) errore sul presupposto dell'imposta,
- d) doppia imposizione,
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti,
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza,
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati,
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 15
Circostanze non ostative all'annullamento

Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia dell'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione dei termini per ricorrere
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.
- c) la pendenza in giudizio,
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato

Art. 16
Procedimento

Le eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.

Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

Entro la fine di gennaio il funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nell'anno precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno portato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 17
Rapporti esauriti

Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 18
Crediti di modesta entità

Non si procederà ad emettere avviso di accertamento o di liquidazione né verranno effettuati rimborsi per importi inferiori a lire 20.000 per tributo e per periodo di imposta.

Art. 19
Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2000.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 19.06.1997 n. 218 in quanto applicabili.